

# Comune di Oppeano

## Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 72

Oppeano, lì 23.06.2008

Prot. n. 9865

OGGETTO: SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI DI LEGGE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA VERONA STEEL SPA, VIA SALIERI, 24, FRAZIONE VALLESE.  
AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELL'ATTIVITA' NOTTURNA NELLA ZONA DI RIFILATURA S9.

### IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 119 del 30.11.2007, prot. n. 17877, di contestazione del superamento dei limiti previsti dalla L. 447/1995, dal DPCM 14.11.1997, dal DMA 11.12.1996 e dalla zonizzazione comunale, a seguito della quale la ditta Verona Steel Spa, via Salieri, 24, frazione Vallese, doveva provvedere alla presentazione:

1. entro 10 giorni, di idonea relazione descrittiva delle soluzioni tecniche e/o organizzative da mettere in atto per l'ottenimento dei seguenti obiettivi urgenti:
  - individuazione dei segnali acustici emessi e dei possibili interventi da attuare per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
  - identificazione delle attività di movimentazione esterna e delle azioni urgenti attuabili per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
  - individuazione delle sorgenti che emettono picchi di livello acustico ed i possibili interventi urgenti da attuare per il calo del livello e/o del numero dei picchi di rumore emessi in orario notturno;
2. entro 30 giorni, di idoneo piano di bonifica atto a riportare il rumore emesso ed immesso entro i limiti di legge (DPCM 01.03.1991 per le parti non abrogate, DPCM 14.11.1997 ed in generale Legge 447/1995) e della zonizzazione comunale;
3. entro 90 giorni alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso, con presentazione di idonea relazione a firma di tecnico competente;

RICHIAMATA poi la propria ordinanza n. 5 del 21.01.2008, prot. n. 858, con la quale veniva rilevata la non ottemperanza al citato provvedimento e ingiunto di provvedere:

- entro 15 giorni dalla notifica, e dunque non oltre il 04.02.2008, alla presentazione di piano di bonifica;
- entro il 28.02.2008 (a conferma del termine stabilito con ordinanza n. 119/2007) alla realizzazione del piano di bonifica, eventualmente integrato da prescrizioni da parte di ARPAV-Comune, con presentazione di idonea relazione, a firma di tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 32 del 28.02.2008, prot. n. 3223, con il quale, a completamento e rettifica dei citati atti, veniva formulato ordine alla ditta in parola per la predisposizione delle misure idonee a riportare l'attività nei limiti acustici di legge;

RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n. 36 del 03.03.2008, prot. ns. atti n. 3386, con la quale venivano prorogati i termini per l'adeguamento in ordine al punto 1 del dispositivo del citato provvedimento n. 32/2008, relativamente alle zone di controllo qualità e di rifilatura;

RICHIAMATO inoltre il proprio provvedimento n. 40 del 11.03.2008, prot. ns. atti n. 4098, con il quale veniva disposta proroga dei termini per l'adeguamento;

RICHIAMATA infine la propria ordinanza n. 49 del 15.04.2008, prot. ns. atti n. 5960, con la quale venivano prorogati i termini per l'adeguamento in ordine al punto 4 del dispositivo del citato provvedimento n. 40/2008, relativamente alle rilevazioni fonometriche ambientali;

VISTA la documentazione presentata dalla stessa Società in data 25.03.2008, prot. UA036-2008, pervenuta il 26.03.2008, prot. ns. atti n. 4714, poi integrata con relazione prot. UA055-2008 del 24.04.2008, pervenuta in data 28.04.2008, prot. ns. atti n. 6609, riportante le rilevazioni fonometriche misurate ad 1 metro dalle singole sorgenti S8 (controllo qualità) ed S9 (rifilatura), nonché al confine aziendale;

RILEVATO che i valori ottenuti, a seguito degli interventi di mitigazione acustica apportati, rispettano il limite assoluto di emissione di zona e forniscono un buon dato sulla propagazione del rumore verso i ricettori;

PRESO ATTO inoltre, della richiesta formulata dalla medesima Società, al punto 3 della citata relazione del 24.04.2008, ns. prot. n. 6609, di autorizzazione alla ripresa della lavorazione notturna di rifilatura nella zona S9;

RITENUTO, nell'attesa anche del completamento degli altri interventi programmati e della valutazione dell'impatto acustico finale, di poter aderire a tale istanza;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447;

VISTA la L.R. 10/05/1999, n. 21, la quale fissa specifiche norme in materia di inquinamento acustico a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo;

VISTO:

- il D.P.C.M. 01.03.1991, di determinazione dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni;
- il D.M. Ambiente 11/12/1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.M. Ambiente 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## AUTORIZZA

la ditta Verona Steel Spa, con riferimento a quanto sopra riportato e in accoglimento della citata richiesta di ripresa della lavorazione notturna di rifilatura:

- a) allo svolgimento dell'attività di rifilatura in orario notturno nella zona S9;
- b) alla prosecuzione dell'attività notturna nella zona S8 (controllo qualità), con la prescrizione che i portoni su S8 e S9, durante le fasi rumorose, siano mantenuti chiusi;

## AVVERTE

che nel caso di mancata ottemperanza sarà provveduto all'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti;

## DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato alla ditta interessata ed inviato in copia per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica di Verona;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all' Az. ULSS 21, via C. Gianella, 1 – Legnago;
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente, Calle Priuli, Cannareggio, 99 – Venezia;
- alla Prefettura di Verona, via Santa Maria Antica, 1 – Verona;
- al Comitato Campagnola 894, c/o Studio avv. Maurizio Sartori, via Scrimieri, 10 – Verona;
- al Comune di Zevio, via Ponte Perez, n. 2 – Zevio (Vr);
- al Comune di San Giovanni Lupatoto, via Roma, n. 18 – S.G.L. (Vr);

## AVVISA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

Il Sindaco  
On. Alessandro Montagnoli

GP/la